



COMUNE DI TARANTASCA

C.A.P. 12020 - PROVINCIA DI CUNEO - Tel. 0171.931921 - Fax 0171.931676

E-mail: tarantasca@ruparpiemonte.it

Ordinanza n. 16 del 28.07.2011

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione lungo Via Vittorio Veneto per la processione del Santo patrono il giorno 21.08.2011 e divieto di sosta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Visto che in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono è prevista una Processione di fedeli il giorno 21 p.v.;

Considerato che il corteo partirà dalla Parrocchia S.Bernardo, proseguirà in Via Vittorio Veneto fino all'intersezione con Via Giovanni XXIII e farà ritorno alla Parrocchia passando per Via Vittorio Veneto;

Ravvisata la necessità di sospendere la circolazione nella Via Vittorio Veneto durante il passaggio della Processione, indicativamente dalle ore 10,30 alle ore 11,00 del giorno 21 p.v e vietarne la sosta dalle ore 09,30 alle ore 12,00;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto:

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

Il divieto di circolazione nella Via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra Via C. Michelis e Via Giovanni XXIII): solo il tempo necessario per il passaggio della Processione (indicativamente dalle ore 10,30 alle ore 11,00 del giorno 21.08.2011);

Il divieto di sosta dei veicoli nella Via Vittorio Veneto dalle ore 09,30 alle ore 12,00 del giorno 21.08.2011

1) Il Responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale è incaricato della tempestiva apposizione dell'idonea segnaletica temporanea

2) Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.



3) Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

5) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

6) A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale.

7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, li 28.07.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONDINO Dott. Dario

